

**LIBERA CONSULTABILITÀ, DIRITTO DI ACCESSO: ALCUNI RIFERIMENTI
NORMATIVI, a cura di Stefano Twardzik**

LA CONSULTABILITÀ DEI DOCUMENTI DEGLI ARCHIVI (PER MOTIVI DI STUDIO)

D.p.r. 30 settembre 1963, n. 1409, *Norme relative all'ordinamento e al personale degli Archivi di Stato* (le norme sulla consultabilità sono state abrogate)

Art. 21. Limiti alla consultabilità dei documenti

I documenti conservati negli archivi di Stato sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli di carattere riservato relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili 50 anni dopo la loro data¹, e di quelli riservati relativi a situazioni puramente private di persone, che lo divengono dopo 70 anni. I documenti dei processi penali sono consultabili 70 anni dopo la data della conclusione del procedimento.

.....

Art. 22. Estensione delle norme contenute nell'articolo precedente

Le disposizioni dell'articolo precedente sono applicabili, in quanto non siano in contrasto con gli ordinamenti particolari: a) agli archivi correnti e di deposito degli organi legislativi, giudiziari e amministrativi dello Stato; b) agli archivi degli enti pubblici.

Decreto legislativo (d.lgs.) 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*

Art. 122. *Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti.*

1. I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico sono liberamente consultabili, ad eccezione:

a) di quelli dichiarati di carattere riservato, ai sensi dell'articolo 125, relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data;

b) di quelli contenenti i dati sensibili² nonché i dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare;

b-bis) di quelli versati ai sensi dell'articolo 41, comma 2, fino allo scadere dei termini indicati al comma 1 dello stesso articolo³.

¹ La prima parte dell'articolo 14 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006 (Nuovo ordinamento degli archivi del Regno) così si esprimeva: "Gli atti conservati negli archivi sono pubblici, ad eccezione di quelli *riguardanti la politica estera o l'amministrazione interna di carattere politico e riservato*, che siano di data posteriore al 1870".

² Il *Codice in materia di protezione dei dati personali* (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) fornisce, all'articolo 4, la seguente definizione di "dati sensibili": i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

³ Questa terza eccezione al principio della libera consultabilità degli archivi storici, introdotta con un'improvvida modifica al Codice avvenuta nel 2006 (d.lgs. 156/2006), lega il termine temporale per consultare le carte al

2. Anteriormente al decorso dei termini indicati nel comma 1, i documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi. Sull'istanza di accesso provvede l'amministrazione che deteneva il documento prima del versamento o del deposito, ove ancora operante, ovvero quella che ad essa è subentrata nell'esercizio delle relative competenze.

3. Alle disposizioni del comma 1 sono assoggettati anche gli archivi e i documenti di proprietà privata depositati negli Archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredità o legato. I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato i documenti possono anche stabilire la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio. ...[omissis]...

Art. 123. *Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti riservati.*

1. Il Ministro dell'interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato competente e udita la commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati, istituita presso il Ministero dell'interno, può autorizzare la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi di Stato anche prima della scadenza dei termini indicati nell'articolo 122, comma 1. L'autorizzazione è rilasciata, a parità di condizioni, ad ogni richiedente.

2. I documenti per i quali è autorizzata la consultazione ai sensi del comma 1 conservano il loro carattere riservato e non possono essere ulteriormente utilizzati da altri soggetti senza la relativa autorizzazione.

3. Alle disposizioni dei commi 1 e 2 è assoggettata anche la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico. Il parere di cui al comma 1 è reso dal soprintendente archivistico.

Art. 124. *Consultabilità a scopi storici degli archivi correnti.*

1. Salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione, lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali disciplinano la consultazione a scopi storici dei propri archivi correnti e di deposito.

2. La consultazione ai fini del comma 1 degli archivi correnti e di deposito degli altri enti ed istituti pubblici, è regolata dagli enti ed istituti medesimi, sulla base di indirizzi generali stabiliti dal Ministero [per i beni e le attività culturali].

Art. 125. *Declaratoria di riservatezza.*

1. L'accertamento dell'esistenza e della natura degli atti non liberamente consultabili indicati agli articoli 122 e 127 è effettuato dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero [per i beni e le attività culturali]⁴.

quarantennio previsto per il versamento dagli uffici statali agli Archivi di Stato (vedi il riferimento all'articolo 41 del Codice).

⁴ Questa norma, eccessivamente ellittica, in sostanza prevede che il carattere di riservatezza venga accertato dal rappresentante del Ministero dell'interno inserito nelle commissioni di sorveglianza (d'intesa col rappresentante del Ministero per i beni culturali, ma nella prassi dalle commissioni nella loro collegialità), al momento del versamento delle serie documentarie dagli archivi di deposito degli uffici statali agli archivi di Stato (articolo 41, comma 5, del Codice; d.p.r. 8 gennaio 2001, n. 37). Il profilo di riservatezza non è quindi più rilevato, come avveniva invece fino al 1975 fin quando l'amministrazione archivistica dipendeva dal Ministero dell'interno, dagli stessi archivisti di Stato sulle serie documentarie già versate, nel momento in cui gli studiosi ne facevano richiesta.

Art. 126. Protezione di dati personali.

1. Qualora il titolare di dati personali abbia esercitato i diritti a lui riconosciuti dalla normativa che ne disciplina il trattamento, i documenti degli archivi storici sono conservati e consultabili unitamente alla documentazione relativa all'esercizio degli stessi diritti.
2. Su richiesta del titolare medesimo, può essere disposto il blocco dei dati personali⁵ che non siano di rilevante interesse pubblico, qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo di lesione della dignità, della riservatezza o dell'identità personale dell'interessato.
3. La consultazione per scopi storici dei documenti contenenti dati personali è assoggettata anche alle disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali⁶.

Art. 127. Consultabilità degli archivi privati.

1. I privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi o di singoli documenti dichiarati ai sensi dell'articolo 13, hanno l'obbligo di permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalità concordate tra i privati stessi e il soprintendente. Le relative spese sono a carico dello studioso.
2. Sono esclusi dalla consultazione i singoli documenti dichiarati di carattere riservato ai sensi dell'articolo 125. Possono essere esclusi dalla consultazione anche i documenti per i quali sia stata posta la condizione di non consultabilità ai sensi dell'articolo 122, comma 3.
3. Agli archivi privati utilizzati per scopi storici, anche se non dichiarati a norma dell'articolo 13, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 123, comma 3, e 126, comma 3.

IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Il diritto di accesso nella versione originaria della legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

Art. 22.

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a *chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti* il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

.....

Art. 24.

1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801⁷, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.

⁵ Il "blocco dei dati" è definito dall'articolo 4 del d.lgs. 196/2003 come "la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento" degli stessi.

⁶ Si tratta del *Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici* del 28 febbraio 2001, promosso e approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 14 marzo 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 aprile 2001, n. 8) e successivamente allegato al d.lgs. 196/2003.

2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso⁸ in relazione all'esigenza di salvaguardare:

- a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;
- b) la politica monetaria e valutaria;
- c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;
- d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

3.

4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità, sottratti all'accesso⁹ per le esigenze di cui al comma 2.

Il diritto di accesso secondo la legge 11 febbraio 2005, n. 15, *Modifiche e integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa*

Un'attenta lettura degli articoli 15 e 16 della legge, che hanno riscritto gli articoli 22 e 24 della l. 241/1990, suggerisce perlomeno le seguenti considerazioni: si è prodotta un'inutile complicazione del testo normativo, che nella versione originaria del 1990 risultava assai più comprensibile, e sono stati ampliati, al di là delle petizioni di principio, gli ambiti esclusi dall'esercizio del diritto di accesso.

Art. 22 (Definizioni e principi in materia di accesso). - 1. Ai fini del presente capo si intende:

a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;

b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;

..... 2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza¹⁰.

⁷ Legge recante *Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato*.

⁸ In attuazione di questa disposizione viene emanato, quasi due anni dopo la promulgazione della legge, il d.p.r. 27 giugno 1992, n. 352, *Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi*.

⁹ L'articolo 8, comma 2 del d.p.r. 352/1992 ha previsto che le amministrazioni individuino anche "l'eventuale periodo di tempo" per il quale i documenti sono sottratti all'accesso. Numerosi uffici statali e diversi enti pubblici hanno effettivamente emanato – tra il 1993 e il 1999 – dei regolamenti disciplinanti le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso.

¹⁰ Comma così modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69. In precedenza la norma proseguiva così: "ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione".

Art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso). - 1. Il diritto di accesso è escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento¹¹.

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

6. Con [proprio] regolamento,, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801¹², dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;

b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

¹¹ Il differimento dell'accesso, già previsto dall'articolo 24, comma 6 della legge 241/1990, consiste nel rinvio dell'accesso ai documenti fino alla conclusione del procedimento amministrativo: quindi è un diniego alla visione dei documenti in fase istruttoria (in altri casi possibile, come espressione della partecipazione al procedimento amministrativo), che è cosa diversa rispetto ad una "secca" esclusione del diritto di accesso.

¹² Ora da leggersi come riferimento all'articolo 39 della sopravvenuta legge 3 agosto 2007, n. 124, *Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto*.

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;

e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale¹³.

➤ **Il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, *Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico ed efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni***, ha peraltro stabilito, all'articolo 11:

“La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali [...] allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità”.

➤ Il recente **d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33**, recante *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, ha definito, all'articolo 5, l'accesso civico, come:

Diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati per cui è previsto l'obbligo di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. “La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione...”.

Gli obblighi di pubblicazione investono diversi ambiti dell'attività delle pubbliche amministrazioni: atti di carattere normativo e amministrativo generale; articolazione degli uffici e delle competenze; nomine e compensi dei componenti degli organi di indirizzo politico; titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza; dotazione organica e costo del personale; incarichi conferiti ai dipendenti pubblici; valutazione delle *performance* e distribuzione dei premi al personale; riferimenti per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali; dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico o partecipati dall'amministrazione; alcune tipologie di provvedimenti amministrativi; atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi; beni immobili posseduti e canoni di locazione versati; contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; documenti relativi alla pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche; informazioni ambientali; procedure di conferimento di incarichi nel servizio sanitario.

Gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013 riguardano, comunque, prevalentemente elaborazioni compiute dalle pubbliche amministrazioni sulla base dei documenti detenuti, oppure i provvedimenti finali adottati, e non invece la generalità dei documenti che fanno parte del procedimento amministrativo.

¹³ L'articolo 60 del d.lgs. 196/2003 reca la seguente disposizione: “Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile”.

Segreto di Stato e classifiche di segretezza secondo la legge 3 agosto 2007 n. 124, *Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto*

Art. 39. *Segreto di Stato.*

1. Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all'integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, all'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.

3. Sono coperti dal segreto di Stato le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose o i luoghi la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e delle sedi autorizzate, sia tale da ledere gravemente le finalità di cui al comma 1.

5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, in attuazione delle norme fissate dalla presente legge, disciplina con regolamento i criteri per l'individuazione delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato¹⁴.

7. *Decorsi quindici anni dall'apposizione del segreto di Stato o, in mancanza di questa, dalla sua opposizione* confermata ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 40 della presente legge, *chiunque vi abbia interesse* può richiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri di avere accesso alle informazioni, ai documenti, agli atti, alle attività, alle cose e ai luoghi coperti dal segreto di Stato¹⁵.

8. Entro trenta giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri consente l'accesso ovvero, con provvedimento motivato, trasmesso senza ritardo al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, dispone una o più proroghe del vincolo. *La durata complessiva del vincolo del segreto di Stato non può essere superiore a trenta anni.*

9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, indipendentemente dal decorso dei termini di cui ai commi 7 e 8, dispone la cessazione del vincolo quando sono venute meno le esigenze che ne determinarono l'apposizione.

11. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato notizie, documenti o cose relativi a fatti di terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale o a fatti costituenti i delitti di cui agli articoli 285, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale¹⁶.

Art. 42. *Classifiche di segretezza.*

1. Le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi in ragione delle proprie funzioni istituzionali¹⁷.

1-bis...[omissis]

¹⁴ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il decreto del presidente del Consiglio dei ministri (d.p.c.m.) 8 aprile 2008 (in Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2008, n. 90).

¹⁵ Con d.p.c.m. 23 settembre 2008 (G.U. 3 ottobre 2008, n. 232) è stata istituita una Commissione per definire le procedure di accesso alla documentazione per la quale viene a decadere il segreto di Stato.

¹⁶ Si tratta dei delitti di devastazione, saccheggio, strage, associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso.

¹⁷ Comma così modificato dall'art. 24, comma 73, lett. c) del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, recante *Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini.*

2. La classifica di segretezza è apposta, e può essere elevata, dall'autorità che forma il documento, l'atto o acquisisce per prima la notizia, ovvero è responsabile della cosa, o acquisisce dall'estero documenti, atti, notizie o cose.

3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato. Le classifiche sono attribuite sulla base dei criteri ordinariamente seguiti nelle relazioni internazionali.

5. La classifica di segretezza è *automaticamente declassificata a livello inferiore* quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa comunque ogni vincolo di classifica.

6. La declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica o, *nel caso di proroga oltre il termine di quindici anni*, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2011, Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate (G.U. 1° settembre 2011, n. 203)

Art. 19. Classifiche di segretezza

1. Le classifiche di segretezza.... di cui all'articolo 42 della legge, assicurano la tutela amministrativa di informazioni la cui diffusione sia idonea a recare un pregiudizio agli interessi della Repubblica...

2. *La declassifica di un'informazione è disposta dall'autorità che ha apposto la classifica ai sensi dell'art. 42, c. 2, della legge, o da altro soggetto che, a richiesta, sia stato dalla stessa a ciò autorizzato...*

3. L'originatore dell'informazione classificata *assoggettata a declassifica*, variazione della classifica di segretezza o eliminazione della stessa [gli ultimi due casi sono disposti da ente sovraordinato], *informa tempestivamente del provvedimento* gli altri soggetti detentori della medesima informazione, per le conseguenti variazioni amministrative.

I requisiti che legittimano l'accesso ai documenti in precedenza coperti dal segreto di Stato secondo il d.p.c.m. 8 aprile 2008, Criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato (G. U. 16 aprile 2008, n. 90)

Art. 2. Segreto di Stato e classifiche di segretezza

.....

2. Il segreto di Stato è distinto dalle classifiche di segretezza di cui all'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, che sono attribuite dalle singole amministrazioni per circoscrivere la conoscenza di notizie, informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi e siano a ciò abilitati in ragione delle proprie funzioni istituzionali.

.....

Art. 10. Accesso

2. Ai fini della richiesta di accesso di cui all'art. 39, comma 7, della legge..., Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'amministrazione interessata, valuta preliminarmente la sussistenza in capo al richiedente di un interesse diretto, concreto ed attuale collegato all'oggetto dell'accesso, nonché meritevole di giuridico apprezzamento in relazione alla qualità soggettiva del richiedente ed alla finalità per la quale l'accesso sia richiesto.

3. Una volta cessato il vincolo del segreto di Stato, in nessun caso può esservi esclusione del diritto di accesso motivata con ragioni di segretezza.